FONDI STRUTTURALI EUROPEI pon 2014-2020
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV
MIUR

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE
"LEONARDO DA VINCI"
Via Gandhi 2/4 - 37053 Cerea (VR) tel. 044282064 - fax : 044231570
vris00100b@istruzione.it - info@davincicerea.it

CONTRATTO PER LA CONCCESSIONE DELL'INSTALLAZIONE E GESTIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI NEI LOCALI DELL'ISI "DA VINCI" DI CEREA

Con la presente scrittura privata, da far valere ad ogni effetto di legge,

tra

I.S.I. DA VINCI (di seguito denominato "*Istituto*") con sede a Cerea in Via Gandhi 2/4 C.F. n. 82000070233 rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico pro-tempore, Paolo Beltrame, nato a Legnago l'08/02/1961

e

la Ditta Ice-Coffee snc (di seguito denominato "*Gestore*") con sede in Via del Lavoro, 27 (ZAI) – cap 37040 a Bonavigo e con C.F./ Partita I.V.A. 03345150233 qui rappresentata legalmente dal sig. Pavan Francesco nato a Cologna Veneta il 27/05/1977 C.F. PVNFNC77E27C890Y
(*di seguito Istituto e Gestore, citati unitamente, sono anche denominati "Parti"*)

PREMESSO

- che l'*Istituto* ha ravvisato la necessità della di garantire agli studenti e al personale scolastico un servizio di erogazione di bevande calde, fredde e alimenti mediante distributori automatici
- che il Consiglio d'Istituto nella seduta del 05 Febbraio 2018, con delibera n. 21, propone di aprire le buste pervenute dalle ditte per procedere all'affidamento del servizio di somministrazione di bevande calde e fredde ed altri prodotti alimentari a mezzo distributori automatici.
- che la Ditta Ice-Coffee snc stando alle offerte pervenute e successivamente valutate dalla commissione preposta è risultata quella con il punteggio più alto e quella con la proposta più adeguata e vantaggiosa
- che il Mercato Elettronico della pubblica amministrazione non prevede e contempla convenzioni CONSIP attive per la concessione del servizio in oggetto al presente atto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Istituto concede alla Ditta Ice-Coffee snc di svolgere all'interno dell'edificio scolastico la gestione di un servizio di ristoro con distributori automatici per un periodo di anni **3** (**trentasei mesi**): dal 01/04/2018 al 31/03/2021

Il servizio con **Distributori Automatici** dotate anche di strumenti elettronici di pagamento (chiavi, schede, ecc.) prevede la somministrazione e l'erogazione per la distribuzione di:

- Bevande Calde (caffè, caffè decaffeinato, bevande a base di caffè, orzo, bevande a base di orzo, the, latte, cioccolato)

- Bevande Fredde in lattina, in bottigliette di PET, tetrapak o blister (acqua oligominerale, the freddo, bibite gassate, bibite tipo integratore e succhi di frutta)
- Prodotti biologici e dietetici
- Prodotti Freschi (importante in questo caso il rispetto della catena del freddo per la corretta conservazione es. macedonia di frutta, confezione monofrutta di stagione, ecc.)

Il Gestore si impegna a fornire e installare a proprie spese le macchine distributrici necessarie all'attività di ristoro, in perfetto stato, omologate e conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e cioè essere di nuova fabbricazione, di ultima generazione, marcati CE e tali da garantire la piena funzionalità e la perfetta efficienza, continuamente 24 ore su 24 per tutta la durata della concessione. Mentre l'Amministrazione mette a disposizione gli spazi provvisti di energia elettrica e di acqua potabile

Art. 2

Per lo svolgimento dell'attività in parola nei locali individuati e messi a disposizione dall'Istituto, il Gestore dovrà versare alla scuola un contributo annuale di € 4.500,00 (euro Quattromilacinquecento/00) destinato all'ampliamento dell'offerta formativa della scuola. Il versamento della somma sarà effettuato in due rate semestrali anticipate, sul conto corrente bancario intestato all'Istituto Da Vinci

Art. 3

Il *Gestore* si impegna ad applicare ad inizio attività il listino prezzi presentato in sede di gara e non potranno essere modificati per un periodo di almeno dodici mesi dall'inizio della concessione. Successivamente essi, con cadenza annuale, potranno essere soggetti ad aggiornamenti sulla base degli indici ISTAT dei prezzi dei beni di consumo. Aumenti applicati senza autorizzazione saranno motivo di risoluzione del presente contratto

Art. 4

Con la stipula del presente atto e per effetto dello stesso, il *Gestore* del servizio dei **Distributori Automatici** si obbliga ad assumere a proprio carico e responsabilità le condizioni di seguito riportate:

- gli oneri relativi all'installazione, alla sicurezza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine
- I distributori automatici, singoli o combinati dovranno essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle macchine, antinfortunistiche e di prevenzione incendi, rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge e rispettare altresì la normativa CEI - *Norme particolari di sicurezza per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita*
- gli adempimenti per l'ottenimento di permessi e autorizzazioni necessari per la corretta erogazione del servizio
- le responsabilità relative ai danni che potessero derivare all'istituto o a terzi per il cattivo funzionamento delle macchine e degli impianti
- la copertura assicurativa dei distributori automatici, a carico del gestore, per danni che dovessero essere arrecati all'utenza
- la responsabilità o colpa per danni, anche grave, che dovessero essere arrecati alle macchine, involontariamente dall'utenza o volontariamente da ignoti vandali, anche nelle ore notturne
- la fornitura di prodotti di prima qualità, con tempestiva assistenza e rinnovo delle scorte
- i distributori dovranno avere un'adeguata attrezzatura che garantisca l'idonea temperatura di conservazione ed essere muniti di un dispositivo atto a bloccare la distribuzione qualora le temperature di conservazione si discostassero dai limiti indicati sulle confezioni o. per i prodotti sfusi, stabiliti nel piano di controllo
- i distributori dovranno essere rialzati da terra al fine di poter consentire la pulizia del pavimento sottostante e avere una conformazione tale da non consentire intromissione di insetti

- i distributori dovranno avere una protezione della "bocca" esterna di erogazione tale da impedire piccoli incidenti come il rovesciamento di vivande e quindi di eventuali contaminazioni

Il *Gestore* si impegna inoltre:

- a garantire che tutti i distributori automatici installati siano in regola con le disposizioni igienico-sanitarie in vigore
- ad effettuare rigorosa pulizia interne ed esterna dei distributori e delle relative attrezzature atta a garantire una ottimale condizione igienica degli stessi, nonché la sicurezza per gli utilizzatori
- a garantire la freschezza e l'igiene dei prodotti e a non variare la tipologia, la qualità, la grammatura e i prezzi offerti e valutati in sede di gara
- a garantire la fornitura del servizio dei distributori in modo continuativo
- a garantire il rispetto di tutte le norme di sicurezza, comprese quelle conseguenti all'applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
- a effettuare gli interventi di manutenzione e di rifornimento nei momenti concordati con il Dirigente Scolastico
- a collocare contenitori per i rifiuti in numero sufficiente e idonei per la loro raccolta e ad assicurare la pulizia sia degli spazi che dei contenitori

Art.5

I prodotti posti in vendita dovranno:

- essere di primaria qualità provenienti da ditte produttrici di rilevanza locale o nazionale
- non contenere ingredienti geneticamente modificati
- essere conformi alle norme vigenti in materia di prodotti alimentari come disposto dall'art.33 del D.P.R. 327/1980
- riportare, secondo la normativa vigente, la denominazione legale o merceologica del prodotto, con indicazione degli ingredienti, l'eventuale presenza di additivi e coloranti, il nome del produttore e del distributore e della ditta confezionatrice
- corrispondere per caratteristiche e requisiti alle rispettive denominazioni legali o merceologiche che le caratterizzano e con le quali vengono messe sul mercato
- riportare sulle singole confezioni la data di scadenza degli stessi
- le bevande, con esclusione di quelle calde, dovranno essere distribuite nei contenitori originali della casa produttrice su cui dovrà essere indicata la composizione, la data di scadenza ed ogni altra prescrizione prevista per legge

Il *Gestore* dovrà attestare che la preparazione, la trasformazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti posti in vendita è conforme alle procedure previste dal D.Lgs 193/2007 (applicazione metodologica HACCP)

Art. 6

L'*Istituto* declina ogni responsabilità per ammanchi, danni, incendi o infortuni di qualsiasi genere che si dovessero rilevare alle attrezzature, verso e nei confronti di materiali, generi alimentari e verso terzi, rispettivamente conservati e presenti nei locali del posto di ristoro

Il *Gestore* non può rivendicare, in nessun caso danni derivanti dal mancato funzionamento dovuto a sospensione dell'energia elettrica o di acqua.

L'*Istituto* è sollevato da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento danni in caso di atti vandalici, scasso o furti a carico dei Distributori Automatici

Art. 7

Imposte, tasse, altri oneri di qualsiasi genere sono a carico del *Gestore*, come pure la tenuta regolare della posizione assicurativa delle personale dipendente

Art. 8

Il *Gestore* è tenuto ad osservare le direttive che saranno impartite dagli Organi Scolastici preposti al controllo per il miglior andamento del servizio

Art. 9
Il *Gestore* dovrà provvedere alla pulizia, allo smaltimento dei rifiuti prodotti dall'attività e alla regolare manutenzione ordinaria delle macchine (funzionale e igienico-sanitaria) e degli spazi in cui sono installate: dovranno essere posizionati idonei recipienti porta rifiuti, di capacità adeguata per distributore o gruppi di distributori e svuotati con regolarità e tenuti in buone condizioni igieniche.

Art. 10
Gli atti amministrativi del *Gestore* per fornitura, ordinazioni, impegni, ecc. e le relative fatturazioni devono essere sempre effettuate in nome e per conto del Gestore medesimo e non intestate all'istituto scolastico, il quale non risponderà in nessun caso e ad alcun titolo, ragione o azione, dei debiti della gestione stessa

Art. 11
Il *Gestore* si assume la responsabilità per i danni che dovessero derivare a persone o cose dall'esercizio dell'attività oggetto del presente contratto ed esonera espressamente l'Istituto Da Vinci da qualsiasi responsabilità civile e penale conseguente al danno arrecato. A tale scopo il Gestore dovrà provvedere, prima dell'inizio della gestione ad assicurarsi con massimali adeguati contro la responsabilità civile per i danni che dovessero scaturire anche indirettamente dall'attività di gestione delle macchine distributrici e al loro uso
L'*Istituto* è sollevato da ogni responsabilità per eventuali danni causati a persone o cose per prodotti difettosi o igienicamente inadeguati
Il *Gestore* nell'esercizio dell'attività è il solo ed esclusivo responsabile dell'adempimento della normativa in materia tributaria, sanitaria, igienica, di prevenzione degli infortuni e della materia sicurezza in genere. È fatto obbligo al *Gestore* di rispettare tutte le disposizioni inerenti la normativa igienico-sanitaria vigente
Il *Gestore* sarà altresì responsabile di tutte le violazioni di carattere amministrativo e/o penale riconducibili all'esecuzione negligente delle operazioni di preparazione e somministrazione alimenti anche in virtù delle recenti disposizioni di legge che regolano l'attività oggetto del presente contratto
Il *Gestore* dovrà redigere e tenere a disposizione per le verifiche degli organi competenti il protocollo di autocontrollo aziendale stilato in applicazione del sistema HACCP
Sono a carico del concessionario gli oneri per il rispetto e l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro previsti dal T.U. n. 81/2008 e *s.m.i.*, comprensivo dell'obbligo della redazione del D.U.V.R.I. che dovrà essere consegnata copia al Dirigente Scolastico per essere adottato dal Documento di Valutazione dei Rischi

Art. 12
Le parti contraenti riconoscono che con la presente convenzione non viene posto in essere alcun rapporto di lavoro né di impiego tra l'*Istituto* e il *Gestore*

Art. 13
Il personale di servizio necessario per il buon funzionamento dell'attività in argomento dovrà essere assunto in proprio dal Gestore a cui farà capo tutto quanto attiene alle retribuzioni, al trattamento assicurativo, previdenziale e a quanto altro dovuto in qualità di datore di lavoro, secondo la vigente legislazione e in ottemperanza ai contratti nazionali ed integrativi di categoria; lo stesso dovrà essere munito del prescritto libretto sanitario

Art. 14
L'*Istituto* pur rimanendo estraneo al rapporto di lavoro, può interferire con giudizio di merito insindacabile e definitivo, qualora il personale assunto dal *Gestore* non offra garanzie di moralità, di igiene e di civile comportamento

Art. 15
È rigorosamente vietato al Gestore di cedere, affittare, subaffittare o far condurre l'attività in argomento a terzi estranei alla presente convenzione. La gestione dell'attività è assunta direttamente dal *Gestore* in proprio e a suo completo rischio; egli è pertanto il solo ed unico responsabile

Art. 16
Il *Gestore* dovrà comunicare alla Dirigenza i nominativi di tutto il personale impegnato nella gestione dei punti ristoro e far esporre ai propri impiegati l'apposita tessera di riconoscimento in cui sono riportate le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (*art. 26 comma 8 del D. Lgs n. 81/2008*)

Art. 17
La gestione dell'attività è subordinata alla concessione delle relative licenze da parte degli organi competenti e delle autorizzazioni amministrative stabilite dalla legge, alla regolarizzazione in materia previdenziale, infortunistica e all'osservanza di tutte le vigenti disposizioni di legge in materia di igiene e di sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 18
È tassativamente vietato l'uso e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche pena la revoca della concessione

Art. 19
I prezzi di vendita sono quelli indicati in sede di offerta dal concessionario e non possono essere modificati nel primo anno della concessione; gli stessi potranno essere sottoposti a revisione annuale, a richiesta della ditta aggiudicataria e sulla base degli aumenti degli indici ISTAT dei prezzi dei beni di consumo. Aumenti applicati senza autorizzazione saranno motivo di risoluzione del presente contratto

Art. 20
L'erogazione del servizio avverrà esclusivamente nei giorni e durante gli orari di apertura dell'*Istituto* e garantire la piena e continuativa funzionalità ed efficienza, 24 ore su 24, dei distributori per tutta la durata del presente contratto di concessione
Il gestore dovrà garantire il regolare funzionamento dei distributori automatici tramite idonea manutenzione ed interventi di assistenza tecnica tempestivi
Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine sono completamente a carico del *Gestore*
I distributori dovranno essere dotati del doppio sistema di pagamento, sia con monete e rendi resto sia a chiave magnetica resa disponibile agli utenti su richiesta e previo versamento di una cauzione stabilita dal *Gestore.*
Per le consumazioni effettuate presso i distributori automatici con pagamento a mezzo chiavetta elettronica dovrà essere riconosciuto uno sconto del 5% rispetto al prezzo a moneta.

Art. 21
Il presente contratto avrà validità dal 01/04/2018 al 31/03/2021, con un periodo di prova della durata di 6 mesi dal 01/04/2018 al 30/09/2018, con giudizio insindacabile del Dirigente Scolastico
Il contratto può essere prorogato per ulteriori 3 anni a discrezione dell'amministrazione scolastica con delibera del consiglio d'istituto.
Alla scadenza del Contratto il *Gestore* si impegna a riconsegnare all'Istituto gli spazi concessi in uso per l'attività e a rimuovere a proprie spese le apparecchiature installate
L'eventuale atto di revoca da ambo le parti avrà un termine prefissato non inferiore a 3 mesi
L'*Istituto* si avvarrà della clausola di recesso solo in presenza di violazioni contrattuali o per effetto di disposizioni di autorità sovraordinata. In tali ultimi casi l'Istituto si riserva l'esercizio di tale facoltà in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta con fissazione del termine per il rilascio del locali
Deve intendersi per "grave inadempimento" la reiterata violazione:

- dei prezzi concordati
- degli accordi sulla qualità dei prodotti
- delle norme di igiene e pulizia

- delle norme di buona condotta verso l'utenza da parte del *Gestore* o del personale adibito al servizio
- l'imputazione di frode a danno dell'Istituto
- la condanna per reati penali e quanto altro possa ledere l'immagine dell'Istituto
- l'inosservanza di norme fiscali
- mancato pagamento del contributo annuo

Questa condizione risolutiva espressa è da ritenersi essenziale e viene approvata e sottoscritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2° comma del C.C.

Art. 22
Tutte le clausole della presente convenzione hanno carattere essenziale e formano un unico e inscindibile contesto; in caso di violazione di una soltanto delle condizioni, oltre ai motivi espressamente citati, la convenzione si intenderà risolta di diritto senza necessità di diffida o costituzione in mora, intendendosi con ciò pattuita la clausola espressa ex art.1456 del C.C.

Art. 23
L'Istituto si riserva il diritto al risarcimento dei danni, con prova documentale

Art. 24
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010, il Gestore è obbligato a:

- utilizzare per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, bonifici bancari o postali ovvero altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo
- comunicare all'Istituto il numero del conto o dei conti correnti bancari o postali utilizzati per la registrazione di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto pubblico e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi

Art. 25
La sottoscrizione del presente contratto da parte del Gestore dà atto che copia in originale dello stesso è stato dal medesimo trattenuto a sue mani

Art. 26
Foro competente è quello di Verona

Cerea, 28/03/2018

Il Gestore
Sig. Pavan Francesco

Il Dirigente Scolastico
prof. Paolo Beltrame

ICE COFFEE s.n.c.
Via del Lavoro, 27 - Loc. Orti
Tel. 0442 648177
37040 BONAVIGO (Verona)
C.F./P. IVA/REA VR: 03345150233